

COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA FINANZIARIA

UFFICIO TRIBUTI

N.ro 190 DEL 26/10/2016	OGGETTO: REVOCA SOSPENSIONE ISCRIZIONE COATTIVA A RUOLO -
----------------------------	---

In data 26/10/2016 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE OFF. RAGIONERIA
Dot. Tonari Roberto

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis – c. 1 – T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE OFF. RAGIONERIA
Dot. Tonari Roberto

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 43 del 11.5.2016 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2016;
- Visti i decreti del Sindaco n. 103, 104, 105 del 01.07.2016;

- Vista la propria precedente determinazione n. 55 del 19.03.2014 con la quale veniva concessa al Sig. P. L. la sospensione sulle iscrizioni coattive a ruolo relative agli accertamenti d'ufficio per omessa denuncia ed omesso versamento Tarsu n. 12-13-14-15-15/2012 (nella determinazione n. 55/2014 erano stati indicati per errore gli avvisi n. 356-357-358-359-360/2012), per gli anni d'imposta 2007-2008-2009-2010-2011, vista la sentenza della Commissione Tributaria Prov. le di Terni che aveva accolto in primo grado il ricorso presentato dal contribuente;
- Considerato che questo Comune procedeva a ricorrere in appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Prov. le di Terni e che tale ricorso ha avuto esito favorevole;
- Vista la sentenza della Commissione Tributaria Reg. le dell'Umbria n. 128/03/2016 del 25.02.2016 pubblicata in data 11.03.2016 e considerato che la stessa è divenuta definitiva per mancata impugnazione entro 180 giorni dalla pubblicazione, si ritiene opportuno procedere alla revoca della sospensione delle iscrizioni a ruolo disposta con la determinazione n. 55 del 19.03.2014 sopra richiamata;

DETERMINA

- di procedere alla revoca della sospensione delle iscrizioni a ruolo disposta con la determinazione n. 55 del 19.03.2014 sugli accertamenti d'ufficio per omessa denuncia ed omesso versamento Tarsu n. 12-13-14-15-15/2012.

DETERMINAZIONE N. 190 DEL 26/10/2016

La presente determinazione:

non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 - comma 9 - D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 - D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA

Dot. Tonelli Roberto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 - comma 5 - D.lgs. n.267 del 18.08.2000

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tonelli Roberto
